

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente -

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere -

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria - Consigliere -

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere -

Dott. RICCARDI Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.B., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 28/06/2019 della Corte di Appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDI GIUSEPPE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FILIPPI Paola, che, nel richiamare le richieste scritte già depositate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. Livia Rossi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. Con sentenza emessa il 28/06/2019 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 10/05/2018, ha confermato l'affermazione di responsabilità nei confronti di F.B. per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., fallita il 21/02/2013, sottratto o occultato i libri e le scritture contabili; in parziale riforma, ha ridotto la pena principale e le pene accessorie fallimentari.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di F.B., Avv. Livia Rossi, che ha dedotto i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Sostiene l'assenza del dolo specifico idoneo ad integrare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale commessa mediante sottrazione e/o distruzione delle scritture contabili, sostenendo che la Corte territoriale, pur avendo acquisito la documentazione contabile che era stata depositata in Tribunale in seguito ad una precedente istanza di fallimento, poi rigettata, ha ritenuto l'elemento irrilevante.

Lamenta che, in seguito alla prima istanza di fallimento, la società abbia cessato l'attività, come da comunicazione prodotta, e che, lungi dall'essere stata sottratta o occultata, la documentazione era depositata presso il Tribunale, ed è stata successivamente messa a disposizione.

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non corrispondendo al vero che l'imputato si sia reiteratamente sottratto agli inviti del curatore a consegnare la documentazione.

2.3. Con un terzo motivo deduce la violazione di legge in relazione al dolo specifico, sostenendo che il semplice ritardo nel riscontrare l'invito del curatore fallimentare a presentarsi, la disorganizzazione nel fornire la residua documentazione, la consegna in copia semplice dei libri obbligatori già depositati in Tribunale, non costituiscono elementi idonei ad integrare il dolo specifico.

### **Motivi della decisione**

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione.

Giova premettere che questa Corte ha chiarito che, in tema di reati fallimentari, la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611); per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi, Rv. 271753).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha affermato, conformemente all'imputazione, la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale c.d. "specifico", per occultamento e/o sottrazione delle scritture contabili.

2. Ciò posto, pur prescindendo dalle doglianze con le quali il ricorrente deduce censure concernenti il merito della valutazione probatoria, non consentite in sede di legittimità, la sentenza impugnata appare tuttavia carente, sotto il profilo motivazionale: risulta, infatti, che la documentazione contabile della società fosse stata depositata, nel 2011, presso la cancelleria del Tribunale in originale, in seguito ad una precedente istanza di fallimento poi non accolta; tale documentazione, benchè non completa - in quanto non riguardava altresì l'attività esercitata dalla fallita fino al 28 giugno 2011, data di comunicazione della cessazione dell'attività -, era stata ritirata dal curatore, in considerazione della sostanziale inerzia dell'imputato e del difensore.

3. Ebbene, premesso che è stata contestata ed accertata la fattispecie a dolo specifico di sottrazione o occultamento, va innanzitutto evidenziato che l'accertato deposito di almeno una parte della documentazione contabile quella concernente la vita sociale ed economica della società fallita fino alla prima istanza di fallimento poi rigettata - presso la cancelleria del Tribunale fallimentare esclude che l'imputato l'abbia sottratta o occultata.

La circostanza è stata invece ritenuta irrilevante dalla Corte territoriale, con ragionamento illogico e contraddittorio, atteso che avrebbe dovuto, invece, accertare se la tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili potesse rilevare come bancarotta fraudolenta, in quanto funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero come bancarotta semplice (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630: "La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice L.Fall., ex art. 217, comma 2, può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, L.Fall., ex

art. 216, comma 1, n. 2), l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore"; Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867: "In tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice in cui l'illiceità della condotta è circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorchè non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nella L.Fall., art. 217, comma 2. Diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito nell'ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell'ipotesi di cui alla L.Fall., art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, dal dolo generico").

Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la rilevanza della condotta tenuta successivamente al deposito delle scritture contabili in cancelleria, fino alla cessazione dell'attività comunicata il 28 giugno 2011, ai fini di una corretta qualificazione di tale frazione della condotta in termini di fattispecie dolosa fraudolenta, o meramente colposa.

Del resto, va evidenziato che, in assenza di una contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la motivazione concernente la sussistenza degli indici di fraudolenza della condotta di tenuta irregolare delle scritture contabili deve essere maggiormente rigorosa, in quanto la consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale e finanziaria della società fallita di per sé celerebbe, sul piano pratico, lo scopo di danneggiare i creditori (animus nocendi) o di procurarsi un vantaggio (animus lucrandi), essendo sovente funzionale alla dissimulazione o all'occultamento di atti depauperativi del patrimonio sociale.

Va, al riguardo, ribadito il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale (L.Fall., art. 216, comma 1, n. 2), è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui alla L.Fall., art. 217, comma 2, (Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236032; analogamente, Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384: "In tema di bancarotta fraudolenta documentale (L.Fall., art. 216, comma 1, n. 2), l'esistenza dell'elemento soggettivo non può essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, tanto più quando l'omissione è contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, poichè in detta ipotesi è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, atteso che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui alla L.Fall., art. 217, comma 2").

4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021